

Tribunale di Nola, 17 settembre 2009 – Est. Quaranta.

Revocatoria fallimentare – Rimesse in conto corrente bancario – Regime ante riforma – Partite bilanciate – Condizioni – Prova – Accordo sulla diversa destinazione del versamento – Necessità – Prova documentale opponibile al fallimento – Necessità.

Poiché in tema di revocatoria fallimentare di rimesse in conto corrente bancario, si presume sia revocabile ogni rimessa effettuata su conto scoperto, affinché le cd. partite bilanciate siano sottratte a tale effetto, la banca dovrà dimostrare non solo la prossimità cronologica o la corrispondenza degli importi delle movimentazioni di segno opposto, ma anche l'esistenza di un accordo che attribuisca al versamento destinazione diversa da quella tipica del conto corrente e tale dimostrazione potrà avvenire solo mediante la produzione di un documento opponibile alla curatela. (fb) (riproduzione riservata)

IL CASO.it

omissis

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

omissis

La domanda della curatela è fondata e va accolta per quanto di ragione.

In primo luogo va rilevato che l'autorizzazione del giudice delegato a promuovere azione giudiziale o a resistere all'altrui azione è da ritenersi condizione di efficacia dell'attività processuale del curatore, tal per cui sussiste la possibilità di sanatoria con effetto ex tunc, anche nel caso in cui l'autorizzazione ad agire o a resistere sia data nel corso del giudizio, pure in altro grado (in termini, Cass. civ., Sez. I, 11/09/2007, n.19087, F.M.C. C. Fallimento Gattel s.r.l., Mass. Giur. It., 2007, CED Cassazione, 2007, Fallimento, 2007, 12, 1479, Fallimento, 2008, 3, 353).

Nella specie il fallimento ha prodotto l'autorizzazione integrativa resa dal giudice delegato il 21 gennaio 2004, quanto all'instaurazione del giudizio avverso Banca (oggi Banca SpA) ovvero all'integrazione del contraddittorio nei riguardi di tale ente nell'ambito della lite rubricata al n. 5135/2003; non può dubitarsi, allora, che l'attività processuale dall'istante sia stata efficacemente svolta nei confronti di entrambi i convenuti.

Ciò premesso, alla fattispecie dedotta va applicato l'art. 67 l.f. nella sua formulazione anteriore alla riforma dettata dall'art. 16 del d.l. 35/2005, convertito con modificazione dall'art. 1 della legge 80/2005, novella applicabile alle sole azioni revocatorie proposte nell'ambito delle procedure fallimentari aperte dopo il 16 marzo 2005.

In particolare può convenirsi con quanti sostengono che, in tema di revocatoria fallimentare, le disposizioni introdotte dalla novella legislativa non siano applicabili alle procedure in corso e che la scelta riformatrice del legislatore abbia portata innovativa e non meramente interpretativa, come evincibile dalla lettura della norma transitoria con cui si è disposta espressamente l'applicazione delle nuove norme alle sole azioni promosse in conseguenza di procedure concorsuali aperte dopo il 17 marzo 2005. (in termini, Trib. di Napoli 23-06-2007 - Rel. Celentano - Fallimento Top Mode S.r.l. c. Banca Popolare di Novara S.p.a. , in Il fallimento, 2007, 11, 1376).

In secondo luogo può condividersi il principio secondo cui la scelta così operata dal legislatore sia informata a ragionevolezza ed alla tutela delle esigenze di certezza dell'ordinamento, altrimenti lese dalla diretta applicabilità ai giudizi in corso od a quelli da promuoversi nell'ambito di procedure fallimentare già aperte, di norme dirette a delineare in maniera difforme il presupposto oggettivo della revocatoria di rimesse bancarie rispetto a quanto previsto al momento della instaurazione del rimedio o di altri già proposti nel corso dello stesso fallimento. (si confronti al omissis - Fallimento Sildamin S.p.a. c. Banca Intesa S.p.a. , in Il fallimento, 2007, 1, 89 con nota di Cederle (massima 1), ove statuisce appunto che "E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2,

comma 2, D.L. 35/2005, convertito in L. 80/2005, diretto a sottrarre all'applicazione della nuova disciplina in tema di revocatoria i giudizi pendenti e le azioni promosse nell'ambito di procedure già in corso alla data di entrata in vigore del decreto, poiché è ragionevole e legittima la scelta legislativa di evitare il sacrificio dell'esigenza di certezza dei rapporti preteriti nonché dei presupposti che avevano determinato le valutazioni delle procedure e l'instaurazione dei giudizi di revocatoria, senza che tale scelta possa ritenersi lesiva di diritti costituzionalmente garantiti").

IL CASO.it

Non pare inutile rimarcare, in tema, che l'art. 11, comma 1 delle preleggi, sancendo che la legge non dispone che per l'avvenire, prevede la regola della normale irretroattività, salvi i casi eccezionali in cui la stessa legge possa avere efficacia retroattiva per sua stessa previsione esplicita o implicita.

A tal riguardo, la naturale retroattività delle norme di carattere interpretativo, stante il carattere eccezionale che esse rivestono, impone che la relativa natura rispetto alla legge preesistente - per il contenuto e la struttura della fattispecie normativa stessa - emerga in maniera non equivoca.

Nel caso di specie, giacché diretta ad immutare la prescrizione originaria dell'art. 67 l.f. in tema di revoca dei pagamenti di debiti scaduti - prevedendo l'esenzione dall'inefficacia delle rimesse solutorie che sul conto corrente bancario non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca e, comunque, stabilendo un limite alle somme da restituire, pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle pretese del creditore, nel periodo in cui è provata la scientia decotiois, e l'ammontare residuo delle stesse all'atto dell'apertura del concorso - la disciplina di cui al D.L. 35/2005 deve ritenersi di carattere innovativo anche relativamente alla materia che qui strettamente occupa.

Del resto la stessa Suprema Corte, pur dopo l'entrata in vigore della riforma indetta dal decreto sulla competitività - da taluni ritenuta espressione dell'accoglimento della tesi interpretativa del massimo scoperto e per ciò solo di natura interpretativa - ha invece continuato a sostenere il principio della revocabilità delle rimesse affluite su conto scoperto, quale applicazione della regola contenuta nell'art. 1852 c.c. (testualmente: "L'onere di dimostrare l'effettivo legame tra i movimenti annotati, quale frutto dell'accordo specifico delle parti di sottrarli al meccanismo dell'accredito e della spendita della provvista, incombeva alla banca convenuta, alla luce tanto delle norme di cui agli artt. 1720 e 1852 c.c., quanto delle ricordate norme sui conti correnti di corrispondenza, secondo cui ogni accreditamento su conto scoperto ha la funzione di diminuire o estinguere la esposizione debitoria del correntista a cagione della immediata esigibilità del credito della banca, salvo, appunto, che non sia intervenuta una espressa pattuizione di segno contrario. Nel caso di rimessa su conto scoperto, in definitiva, non si può sfuggire a una serie sequenziata di situazioni così riassumibili: a) lo scoperto di conto costituisce per la banca credito esigibile; la situazione, quindi, è idonea a integrare una delle componenti oggettive della revocatoria fallimentare L. Fall., ex art. 67, comma 2,; b) il versamento su conto scoperto, ancorché non richiesto dalla banca, ma da essa accettato, non crea nuova disponibilità per il cliente, in mancanza di prova di un rapporto stabile di disponibilità convenzionalmente pattuito o di una programmata imputazione specifica alla copertura di futuri prelievi o ordini di pagamento; c) il versamento in conto scoperto, senza alcuna delle cerniate situazioni della cui prova è onerata la banca, ha vero e proprio valore estintivo del credito della banca, con carattere solutorio rilevante ai fini della revocabilità L. Fall., ex art. 67, comma 2." Cass. Civ. 23393/2007, in tema di revocatoria di rimesse bancarie e di operazioni bilanciate; conformemente: "In tema di revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie in conto corrente bancario, per potersi escludere la revocabilità di rimesse affluite su un conto scoperto, in quanto dipendenti da operazioni bilanciate, è necessario il venir meno della funzione solutoria delle stesse, in virtù di accordi intercorsi tra il "solvens" e l'"accipiens", che le abbiano destinate a costituire la provvista di coeve o prossime operazioni di prelievo o di pagamenti mirati in favore di terzi, in modo tale da potersi escludere che la banca abbia beneficiato dell'operazione sia prima, all'atto della rimessa, sia dopo, all'atto del suo impiego. (Rigetia, App. Roma, 19 Luglio 2004)" Cass. civ., Sez. I, 07/03/2008, n.6190, UNICREDITO ITALIANO S.p.A. C. FALLIMENTO DELLA UNIFLY EXPRESS S.p.A., Mass. Giur. It., 2008, CED Cassazione, 2008, Fallimento, 2008, 7, 843).

IL CASO.it

In definitiva, la norma introdotta dal D.L. 35/2005 in materia di revocatoria di rimesse

bancarie non può ascrivere al novero delle regole di tenore interpretativo ma, piuttosto, innova il sistema normativo e gli orientamenti consolidati in tema, tal per cui essa non sfugge alla disposizione transitoria che ne prevede l'applicazione ai fallimenti aperti dopo il 15 marzo del 2005.

IL CASO.it

Non rientrando in tale ambito la procedura a carico della M. M., può quindi dirsi che il caso rimanga regolato dal comma secondo dell'originario art. 67, che statuiva la revocabilità di tutti i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili avvenuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento dell'imprenditore, per i quali la curatela dimostrasse la scientia decotiois da parte del beneficiario.

Va rilevato in proposito che - a decorrere dalla sentenza n. 5413 del 18.10.1982 della S.C. - per stabilire la revocabilità o meno delle rimesse in conto corrente bancario occorre anzitutto distinguere fra quelle aventi natura solutoria (come tali revocabili) e quelle aventi invece mera natura ripristinatoria della provvista (come tali non revocabili).

Prima di esaminare i presupposti richiesti da tale disposizione, nella fattispecie occorre tuttavia verificare la fondatezza dell'eccezione pregiudiziale di rito posta dalle convenute, a proposito della nullità della citazione per difetto della editio actionis.

La nullità della citazione per omessa od incerta determinazione del 'petitum' (art. 164 c.p.c., comma quarto), inteso, sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale richiesto dall'attore, e, sotto quello sostanziale, come il bene della vita del quale si chiede il riconoscimento, invero non sussiste qualora, nell'atto introduttivo del giudizio, non sia stata esattamente quantificata, monetariamente, la pretesa, se l'attore abbia indicato i titoli dai quali la stessa trae fondamento, permettendo in tal modo al convenuto di formulare in via immediata ed esauriente le proprie difese, l'accertamento sul punto è riservato all'apprezzamento del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione completa, coerente e logicamente (così Cass. civ., Sez. I, 05/04/2005, n.7074, Banca Monte Paschi Siena s.p.a. C. curatela fall. Coelpa s.r.l., Mass. Giur. It., 2005, Dir. e prat. soc., 2005, 22, 87, nota di REA, Riv. cancellerie, 2005, 318).

Più nello specifico "non è affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto o della "causa petendi", ai sensi del combinato disposto degli artt. 163, terzo comma, nn. 3 e 4, e 164, quarto comma, cod. proc. civ. (nel testo novellato dalla legge n. 353 del 1990), la citazione contenente la domanda di revocatoria fallimentare di pagamenti costituiti da rimesse di conto corrente bancario, seppure manchi l'indicazione dei singoli versamenti solutori, qualora (come nella specie) siano specificamente indicati i conti correnti e la domanda si riferisca a tutte le rimesse operate su quei conti in un determinato periodo di tempo (ed indichi anche l'importo globale delle stesse), essendo sufficientemente specificati gli elementi (di cui al citato art. 163, terzo comma, nn. 3 e 4) idonei a consentire alla banca l'individuazione delle domande contro di essa proposte. (Cassa con rinvio, App. Milano, 18 Aprile 2005)" (Cass. civ., Sez. I, 30/05/2008, n.14552, Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. C. Liquidazione coatta amministrativa del Consorzio Interprovinciale di Como e Sondrio soc.coop.r.l.).

Nel caso che occupa l'atto introduttivo di entrambi i giudizi contiene il riferimento ai contratti di conto corrente, alle rimesse ritenute revocabili - individuate sotto la colonna "entrate" ed adeguatamente "evidenziate" - ed agli importi per i quali è invocata condanna alla restituzione.

Non può quindi dubitarsi che, come formulato, ciascuno di tali atti abbia consentito adeguata tutela delle prerogative difensive delle banche citate, osservando in pieno la disciplina codicistica in tema di editio actionis.

Il rilievo compiuto consente di sostenere l'infondatezza dell'eccezione di rito sollevata dai resistenti, imponendo di verificare se ricorrano i presupposti della misura invocata.

Presupposto oggettivo

Richiamando l'orientamento formatosi in sede giurisprudenziale al riguardo, almeno a decorrere dalla sentenza n. 5413 del 18.10.1982 della S.C., per stabilire la revocabilità o meno delle rimesse in conto corrente bancario occorre innanzitutto distinguere fra quelle aventi natura solutoria (come tali revocabili) e quelle aventi invece mera natura ripristinatoria della provvista (come tali non revocabili).

IL CASO.it

Alla superiore distinzione si ricollega quella tra "conto passivo" (ovvero conto con saldo debitore assistito da apertura di credito di cui non è stato superato il limite) e "conto scoperto" (ovvero conto assistito da apertura di credito ma con saldo debitore oltre i limiti all'affidamento, oppure conto con saldo debitore non assistito da apertura di credito); quindi,

il riconoscimento della natura solutoria (e quindi la revocabilità) delle sole rimesse affluite su "conto scoperto", in quanto immediatamente destinate ad estinguere (anche solo parzialmente) il credito della banca, e non di quelle affluite su "conto passivo", dirette ad una mera ricostituzione della provvista nella disponibilità del correntista (da Cass., 18-10-1982, n. 5413, senza soluzione di continuità sino a Cass., 28-5-1998, n. 5269; Cass., 11-9-1998, n. 9018; Cass., 26-2-1999, n. 1672).

IL CASO.it

Si legge, in particolare, che "in tema di revocatoria fallimentare, le rimesse sul conto corrente dell'imprenditore poi fallito sono legittimamente revocabili ex art. 67 legge fall. tutte le volte in cui il conto stesso, all'atto della rimessa, risulti "scoperto", tale dovendosi ritenere sia il conto non assistito da apertura di credito che presenti un saldo a debito del cliente, sia quello scoperto a seguito di sconfinamento dal fido accordato al correntista. Ne consegue che, al fine di accertare se una rimessa del correntista sul proprio conto corrente sia destinata al pagamento di un proprio debito verso la banca, ovvero solo a ripristinare la provvista sul conto corrente, occorre fare riferimento al saldo disponibile del conto, vale a dire all'effettiva disponibilità di denaro liquido da parte del correntista nel momento in cui effettua la rimessa, non al "saldo contabile", che riflette la registrazione delle operazioni in ordine puramente cronologico, nè al "saldo per valuta", che è effetto del posizionamento delle partite unicamente in base alla data di maturazione degli interessi" (così, Cass. civ., Sez. I, 23/11/2005, n.24588, Cassa Rurale Art Banca Cred. Coop C. Curatela Fall. 171/91 Di Granozio).

In virtù di tale prospettazione, costituisce onere della banca convenuta fornire la prova delle circostanze atte ad escludere la natura solutoria delle rimesse "non revocabili" (Cass., 23-6-1994, n. 6031; Cass., 26-1-1999, n. 686; Cass., 26-2-1999, n. 1672).

Tale dimostrazione, peraltro, va resa nei riguardi del curatore fallimentare che, per unanime insegnamento giurisprudenziale, assume in revocatoria la posizione di terzo, nei cui confronti la (eventuale) produzione da parte della banca della documentazione contrattuale è opponibile solo nei limiti di cui al combinato disposto degli artt. 2704 c.c. e 45 l.fall. (Cass., 20-2-1992, n. 2097).

In argomento si segnala a mò di esempio che "il contratto di apertura di credito non si sottrae al regime dettato dall'art. 2704 c.c., con riguardo all'opponibilità della data della relativa scrittura privata, nel caso in cui debba essere fatto valere nei confronti del terzo: tale è, nella revocatoria fallimentare, il curatore, che agisce per conto della massa" (Cass. civ., Sez. I, 19/11/2003, n.17543, Intesa Gestione Crediti C. Fall. Soc. Fabio Severo, Mass. Giur. It., 2003 Arch. Civ., 2004, 1076, Gius, 2004, 1089, CED Cassazione, 2004).

Ai fini di cui sopra, quindi, l'istituto deve documentare sia l'esistenza alla data del versamento di un contratto di apertura di credito, sia l'esatto ammontare dell'affidamento ivi accordato al correntista; onde ottemperare al riguardo, non risulta sufficiente l'estratto notarile del "libro fidi" della banca, qualora il contenuto sia contestato dalla curatela (Cass., sez. 1, 23 giugno 1994, n. 6031, m. 487167).

IL CASO.it

In particolare occorre il deposito del contratto scritto di apertura di credito; va tuttavia rilevato che "l'art.117 D.Lgs. 385/1993 (T. U.Lg.Banc.), nel prevedere - a pena di nullità - l'obbligo di stipulare per iscritto i contratti aventi ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e bancari, ha tuttavia rimesso al C.LC.R. la facoltà di prevedere, per particolari contratti, la stipulazione in altra forma. Detta facoltà - come quella, precedentemente accordata, dall'art.3 Lg. 154/1992 - ha trovato attuazione dapprima con il D.M.24/4/1992 del Tesoro e con la Circolare di Banca d'Italia 24/5/1992, e poi con la Delibera CICR 4/3/2003 e con le Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia, le quali hanno previsto che l'adozione della forma scritta non è obbligatoria - tra gli altri casi - per le operazioni ed i servizi effettuati in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto. Queste previsioni completano ed integrano la norma di legge, in virtù di una facoltà espressamente prevista dalla legge stessa, e vanno pertanto considerate come atti a contenuto ed efficacia normativi, idonei ad integrare e - nei limiti consentiti dalla legge - a derogare al precetto normativo, e debbono essere conosciuti d'ufficio dal giudice. Non può pertanto ritenersi nullo per carenza del requisito della forma scritta il contratto di apertura di credito concluso con un'impresa correntista, allorché l'originario contratto di conto corrente - regolarmente stipulato per iscritto - abbia già compiutamente disciplinato il contratto di apertura di credito. Deve tuttavia escludersi che - promossa dal curatore dell'impresa azione revocatoria basata sull'asserita natura solutoria delle rimesse - la prova della stipula del contratto di apertura di

credito possa essere fornita con la mera produzione della deliberazione interna relativa alla concessione del fido, registrata sul libro fidi, oppure possa essere desunta dalla tolleranza di fatto all'uso dell'affidamento, soprattutto quando dette circostanze non consentano neppure di determinare l'entità del fido asseritamente accordato" (Cass. civ., Sez. I, 09/07/2005, n. 14470 Banca Mps SpA C. Fall. Villa Dei Gerani SpA; Cass., sez. I, 23 aprile 1996, n. 3842, m. 497239, Cass., sez. III, 9 marzo 1995, n. 2752, m. 491027).

IL CASO.it

Nell'ipotesi che occupa le convenute assumono che il conto corrente n. * fruiva di una linea di credito dell'importo di £. 200.000.000, utilizzabile nelle forme tecniche dell'anticipazione su fatture, oggetto di proroga dal 31 dicembre 1998 al 30 giugno 1999; che il conto corrente n. ** era assistito da una linea di credito dell'importo di £. 80.000.000 nel periodo compreso tra il 31 dicembre 1998 ed il 31 ottobre 1999, nella forma tecnica dello scoperto su conto corrente.

Il fallimento ha contestato l'opponibilità dei documenti a supporto di tale affermazione.

A dire il vero, le indicazioni delle banche potrebbero trovare sostegno unicamente in una lettera inviata alla fallita, apparentemente in data 19 giugno 1998, in cui alla correntista veniva comunicata la proroga sino al 31 dicembre 1998 di una linea per scoperto di conto corrente sino a £. 100.000.000 e per anticipazione su fatture sino a £. 250.000.000.

Sul punto della data certa di tale documento, giova rammentare che "l'art. 2704 non contiene una elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autentica deve ritenersi certa rispetto ai terzi, e lascia al giudice di merito la valutazione, caso per caso, della sussistenza di un fatto, diverso dalla registrazione, idoneo, secondo l'allegazione della parte, a dimostrare la data certa. Tale fatto può essere oggetto di prova per testi o per presunzioni, la quale non è ammessa solo se direttamente vertente sulla data della scrittura". (Cassa con rinvio, App. Roma, 28 Gennaio 2002), Cass. civ., Sez. I, 08/11/2006, n.23793, Alphavision s.r.l. C. Fallimento Pathé Comunicazioni, Mass. Giur. It., 2006, CED Cassazione, 2006).

Nella fattispecie l'atto non appartiene al novero delle scritture registrate, né sussistono elementi dedotti dalle resistenti che possano far ritenere la certezza della data da esso recata.

Tra l'altro, pur a concedere la computabilità alla massa di suddetta nota, va rammentato che ove ricorra ipotesi di cumulo dei fidi, la giurisprudenza di legittimità distingue tra "apertura di credito", "fido" per lo sconto di cambiali e "castelletto di sconto", precisando le diverse funzioni e caratteristiche di tali strumenti di credito e individuando le conseguenze sotto il profilo della revocabilità delle operazioni compiute su conti assistiti.

La Suprema Corte ha, infatti chiarito che con il "castelletto di sconto" o con il c.d. "fido per smobilizzo crediti" o con il "fido assegni", a differenza di quanto avviene nell'apertura di credito, la banca non attribuisce al cliente la facoltà di disporre immediatamente di una somma di denaro, ma si impegna nelle prime ipotesi ad accettare per lo sconto, entro un ammontare predeterminato, i titoli che l'affidatario presenterà, sicché il "fido" non rappresenta l'ammontare delle somme di cui il cliente può disporre, bensì il limite entro il quale la banca è tenuta ad accettare i titoli presentati dal cliente.

IL CASO.it

Pare utile richiamare, al riguardo, quanto sostenuto espressamente dalla giurisprudenza di merito, secondo cui "Mentre non sono revocabili gli accreditamenti confluiti in un conto affidato mediante "apertura di credito" - e purché il saldo passivo rientri nei limiti del fido, valendo allora da semplice "reintegra" della provvista - presentano invece natura solutoria le rimesse sui conti "scoperti": cioè quelli non assistiti da apertura di credito ovvero con saldo passivo eccedente il fido concesso, in quanto allora - essendo funzionali alla soddisfazione di un credito liquido ed esigibile della banca - si tratta di somme riconducibili sub art. 67 L.F. - R.D. n. 267/1942. Occorre peraltro ulteriormente distinguere tra le aperture di credito ed altre modalità di "anticipazione", in particolare quelle legate alla previa presentazione di "carta commerciale" alla banca che concede le linee di credito; soltanto la prima categoria implica la irrevocabilità delle somme che non sconfinino dalla sua soglia massima, essendo irrilevanti i casi ove la fonte del "fido" stia in un diverso rapporto, inidoneo ad assicurare una "copertura" del genere. Invero, soltanto un'apertura di credito in senso stretto attribuisce al correntista la facoltà di disporre immediatamente della somma di denaro anticipatagli: ciò al contrario di quanto appunto avviene operando con differenti modalità - per esempio col fido sullo sconto di titoli o di fatture, con le anticipazioni su effetti salvo buon fine, ecc. - che tuttavia non implicano alcun obbligo di mantenere la disponibilità finanziaria concessa al

cliente; sicchè la revocatoria può appunto colpire solo entro il limite delle somme che la banca non aveva l'obbligo giuridico di mettere a disposizione del correntista - in assenza di apertura di credito, oppure perché essa comunque mancava oltre una certa "quota", senza mai potersi cumulare "linee creditorie" aventi natura diversa - poiché allora i versamenti che vi confluiscono sono attinti per ripianare le perdite del cliente, rappresentando esse un credito liquido ed esigibile da parte dell'istituto, il quale li riceve così a proprio favore, come se percepisce un "pagamento diretto" a tutti gli effetti" (Trib. Bologna, Sez. IV, 15/05/2007 Fallimento di XX s.r.l. C. C. di R. di B. s.p.a.).

IL CASO.it

Nel caso d'interesse effettivamente la correntista poteva quindi dirsi al massimo beneficiaria di un'apertura di credito per £. 100.000.000, tuttavia almeno divenuta inefficace alla data del 31 dicembre 1998. Ed infatti manca ogni dimostrazione a sostegno della tesi delle convenute, riguardo ad una successiva proroga di tali benefici.

Ulteriore ostacolo all'ipotetica conclusione di cui innanzi si rinviene, tuttavia, nell'inesistenza di indicazioni che facciano ritenere riferibili ai rapporti dedotti la linea di credito per scoperto di conto corrente.

In definitiva, per l'incertezza della data della scrittura a sostegno ovvero del collegamento tra il beneficio ed i conti correnti controversi, può convenirsi che la M. M. non godesse di alcuno dei benefici allegati dalle banche.

Ciò posto, per determinare le rimesse solutorie, come tali revocabili, occorre far uso del criterio del c.d. " saldo disponibile ", mediante una ricostruzione del conto con interpolazione tra i dati per valuta e quelli contabili, a seconda del tipo di operazione.

Detto criterio, delineato dalla Suprema Corte (Cass., 22-3-1994, n. 2744; Cass., 15-11-1994, n. 9591) è noto non coincida né con il saldo per valuta, né con quello contabile delle operazioni risultanti dall'estratto conto, dovendosi distinguere la tipologia delle singole movimentazioni.

In particolare, la giurisprudenza converge nel riordinare le operazioni secondo le seguenti indicazioni: con il saldo per valuta quelle riguardanti il versamento di assegni di altre banche, lo sconto di effetti e le anticipazioni salvo buon fine; con il saldo contabile le operazioni attive che sono consistite in versamenti di contanti, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e in versamenti di assegni tratti sulla stessa succursale; gli accrediti a mezzo giroconti o bonifici e tutte le operazioni passive.

Ebbene, la ricostruzione operata dal ctu designato in corso di lite nel contesto delle tabelle 5 e 6 allegate all'elaborato pare conforme ai superiori principi.

Affinché tuttavia si valuti la sussistenza del presupposto oggettivo del rimedio azionato, si deve al punto esaminare la questione di diritto della sanzionabilità - ai fini in discorso - delle operazioni bilanciate, del pagamento operato da terzo ovvero delle operazioni di giroconto.

Ed invero le banche sostengono in primis che alcune operazioni attive dei conti siano state dirette a creare la provvista per speculari operazioni negative.

La difesa non merita però accoglimento.

Appare utile ribadire che, poiché ogni rimessa effettuata su conto scoperto si presume abbia natura di pagamento revocabile, onde sottrarre le partite bilanciate alla revocatoria la banca dovrà dimostrare non solo la prossimità cronologica o la corrispondenza degli importi delle movimentazioni di segno opposto, quanto l'esistenza di diverso accordo intervenuto con il cliente a proposito della destinazione del versamento.

Per la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, oggetto di analisi nella prima parte della motivazione, suddetta prova implica la produzione di un documento opponibile alla curatela, non essendo possibile desumere che il versamento su di un conto scoperto sia destinato a costituire provvista disponibile solo sulla scorta del successivo operare della banca <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/1133.pdf>.

IL CASO.it

Gli istituti resistenti hanno completamente obliato detto onere dimostrativo.

In merito alle operazioni di giroconto, che pure le convenute deducono al fine di limitare il presupposto oggettivo del rimedio azionato, va sottolineato che la compensazione tra i saldi attivi e passivi di più rapporti o conti tra banca e cliente, prevista dall'art. 1853 cod. civ. si verifica soltanto allorché si tratti di conti o rapporti chiusi, atteso che, se la predetta norma venisse interpretata alla lettera (ossia nel senso della operatività della compensazione anche tra conti o rapporti aperti), darebbe luogo alla continua determinazione di un saldo unico, in contrasto con la volontà delle parti di dare vita a due rapporti formalmente e contabilmente distinti.

Da quanto esposto "deriva che il giroconto da un rapporto attivo a uno passivo del cliente, ancora aperti, configura pagamento revocabile ai sensi dell'art. 67 legge fallim., e non compensazione. (Rigetta, App. Milano, 22 Novembre 2002)" (Cass. civ., Sez. I, 03/05/2007, n.10208, Capitalia S.p.A. C. Micoperi S.p.A., Mass. Giur. It., 2007, CED Cassazione, 2007, Fallimento, 2007, 10, 1233).

IL CASO.it

Giacché le operazioni di giroconto per le quali le banche invocano l'irrevocabilità attengono a rapporti correntizi all'epoca esistenti ed attivi, deve concludersi che anche l'eccezione in esame sia infondata.

Un ultimo profilo da esaminare riguardo la sottrazione alla revoca dei pagamenti operati dal terzo fideiussore; nello specifico, le resistenti assumono che alcune delle rimesse avversate in realtà provengano da bonifici operati da tale Gaetano Ambrosio, fideiussore della M. M. Srl.

In punto di diritto "le rimesse effettuate dal terzo fideiussore sul conto corrente dell'imprenditore, poi fallito, non sono revocabili ai sensi dell'art. 67, 2° co., l. fall. (R.D. n. 267/1942), quando risulti che attraverso la rimessa il terzo non ha posto la somma nella disponibilità giuridica e materiale del debitore, ma - senza utilizzare una provvista del debitore e senza rivalersi nei suoi confronti prima del fallimento - ha adempiuto in qualità di terzo fideiussore l'obbligazione di garanzia nei confronti della banca creditrice. Infatti, in questa ipotesi il pagamento è effettuato dal garante allo scopo di adempiere l'obbligazione di garanzia, autonoma, ancorché accessoria e di contenuto identico rispetto all'obbligazione principale, per evitare le conseguenze cui resterebbe esposto per effetto dell'inadempimento, mentre la modalità di pagamento non determina, di per sé, l'acquisizione della disponibilità della somma da parte del titolare del conto corrente - perché essa è soltanto contabile ed è priva di autonomia rispetto all'estinzione del debito da parte del terzo - non incide sulla provenienza della somma dal terzo e sulla causa del pagamento (estinzione dell'obbligazione fideiussoria, in difetto di una diversa imputazione) e perciò non viola la par condicio creditorum" (Cass. civ., Sez. Unite, 12/08/2005, n. 16874 Banco di Napoli C. Fall. Blu Bay Tours. s.r.l. Obbl. e Contr., 2006, 8-9, 702, nota di CAMPAGNOLO, Fallimento, 2006, 3, 351).

In sostanza, di fronte ad un pagamento operato da un soggetto diverso dal correntista, ferma l'esistenza del diaframma costituito dal conto corrente, esso non potrà ritenersi revocabile qualora provenga da persona autonomamente obbligata all'adempimento, ovvero che utilizzi provvista propria ai fini e non agisca in rivalsa prima della dichiarazione di fallimento a carico del beneficiario indiretto.

Nella circostanza esiste in atti documentazione attestante i giroconti addebitati al garante nonché l'ordine di bonifico da questo emesso per le operazioni transitate sul conto n. ** intestato alla fallita rispettivamente in data 6 maggio 1999, per £. 1.094.723, in data 10 maggio 1999, per £. 9.824.116 e in data 13 giugno 1999, per £. 14.410.820.

Proprio le risultanze dell'estratto rendono computabili alla curatela istante le rimesse in discussione, costituendo le medesime versamenti di terzo per cui non appare esercitata alcuna richiesta restitutoria.

In conclusione, dalla tabella n. 5 realizzata dal ctu andranno espunte tali operazioni tra quelle astrattamente revocabili, permanendo intatte - invece - le indicazioni del perito quanto al conto n. * .

2. Presupposto soggettivo.

Secondo il consolidato avviso della Suprema Corte, nella revocatoria ex art. 67, 2° comma, l.f., il presupposto soggettivo è costituito dalla conoscenza effettiva dello stato d'insolvenza e non dalla semplice conoscibilità da parte dell'autore dell'atto revocabile nel momento stesso in cui l'atto viene posto in essere.

E' notorio che la dimostrazione di tale requisito - attendendo ad un profilo psicologico - non può non avvenire, salvo ipotesi in cui il convenuto renda dichiarazioni confessorie, in base a presunzioni anche semplici caratterizzate dai requisiti della gravità, precisione e concordanza (Cass., 7-2-2001, n. 1719; Cass., 19-5-2000, n. 6530; Cass., 21-1-2000, n. 656; Cass., 11-11-1999, n. 11369).

IL CASO.it

Relativamente al ceto bancario è bene evidenziare che "In tema di revocatoria fallimentare di pagamenti relativi a crediti liquidi ed esigibili (art. 67, comma secondo, legge fallimentare), la prova della conoscenza, da parte del creditore, dello stato di insolvenza del debitore poi fallito, può legittimamente fondarsi su elementi indiziari caratterizzati dai requisiti della

gravità, precisione e concordanza. Per il raggiungimento della prova della "scientia decoctionis" con il mezzo delle presunzioni non basta una astratta conoscibilità oggettiva accompagnata da un presunto dovere di conoscere, sicché la qualità di banca di colui che entra in contatto con l'insolvente rileva, non di per sé, neppure se correlata al parametro, del tutto teorico, del creditore avveduto, ma solo in presenza di concreti collegamenti di quel creditore con i sintomi conoscibili dello stato di insolvenza" (così, Cass. civile, sez. I, 10-05-2006, n. 10800 - Pres. PROTO Vincenzo - Est. CULTRERA Maria Rosaria - P.M. APICE Umberto - FALLIMENTO MOLLIFICIO PIETRO GARZONIO DI NELLA CARLA GARZONI & C c. INTESA GESTIONE CREDITI SPA); ancora, che "In tema di azione revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato d'insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente dev'essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo non già la semplice conoscibilità oggettiva ed astratta delle condizioni economiche dell'imprenditore, bensì la concreta situazione psicologica del terzo al momento della stipula dell'atto impugnato, la quale può essere desunta anche da semplici indizi, aventi l'efficacia probatoria delle presunzioni semplici ed in quanto tali soggetti a concreta valutazione da parte del giudice di merito, da compiersi in applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. A tal fine, dovendosi conferire rilievo ai presupposti ed alle condizioni in cui il terzo si è trovato ad operare nella specifica situazione, la circostanza che esso rivesta la qualità di istituto bancario non è di per sé determinante, neppure se correlata al parametro (del tutto teorico) del creditore avveduto, ma viene in considerazione solo in presenza di concreti collegamenti con i sintomi conoscibili dello stato d'insolvenza, quali notizie di stampa, risultanze di bilancio, protesti, procedure esecutive, etc.; è soltanto in quest'ambito, infatti, che può attribuirsi rilevanza anche all'attività professionale esercitata dal terzo, nonché alle regole di prudenza ed avvedutezza che, indipendentemente da ogni doverosità, caratterizzano concretamente l'operare della categoria di appartenenza. (Cass. civile, sez. I, 28-02-2007, n. 4762 - Pres. ADAMO Mario - Est. RAGONESI Vittorio - P.M. GOLIA Aurelio - BANCA DI TRENTO E BOLZANO S.P.A. c. MECCANICA NUVOLERA S.P.A.).

IL CASO.it

In ordine all'andamento del conto corrente, ove esso appaia regolare può ritenersi al più sussistere indizio d'inscienza decoctionis in capo alla banca (in termini, --TIPSOA-- TDL TPRD Y16031942 Y031942 Y1942 N267 PPART67 NCFALLTrib. di Napoli 27-02-2004 in funzione di in funzione di giudice unico - Est. Pica - Fall. s.p.a. Synthesis c. Intesa Gestione Crediti s.p.a., in Il Fallimento n. 9, anno 2004, pag. 1055), pur esistendo giurisprudenza di merito che anche a quello irregolare non attribuisce alcuna significanza definitiva (Trib. Napoli, 6 febbraio 2006, Fall. B. S.r.l. c. BNL).

Per una migliore comprensione del tema, accanto all'ipotesi eloquente della revoca dei fidi accordati da parte della banca - talvolta di fatto, essendo consentito al cliente la sola movimentazione del conto al "rientro", con una sostanziale revoca della convenzione di assegno, o attraverso il "congelamento" del conto scoperto e l'apertura di un nuovo conto, mantenuto costantemente attivo, su cui la banca fa affluire tutte le rimesse ed i bonifici del cliente, all'esclusivo fine di neutralizzare il rischio revocatorio - la dottrina parte della giurisprudenza di merito attribuisce rilievo ai casi in cui il conto si caratterizzi per il mancato rilascio del libretto di assegni o per l'addebito relativo solo a fronte di contestuale copertura della provvista, del blocco di pagamento rateale prima regolare, della limitazione delle anticipazione sbf pur in presenza di fido, per il versamento di assegni post datati.

Riguardo ai dei bilanci, è da ritenersi che la banca debba procedere annualmente alla richiesta alla società in conformità delle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia e del citato art. 53 t.u.l.b. del 1993.

In particolare, l'istituto deve effettuare un'analisi di tali bilanci che, tra l'altro, attenga alla liquidità e la consistenza patrimoniale del proprio cliente.

Il metodo utile ai fini è quello per indici. In ordine alla situazione finanziaria della compagine, essi consistono nella verifica relativa:

- al capitale circolante netto, che è dato dalla differenza fra le attività correnti e le passività correnti, e segnala la capacità dell'impresa di far fronte ai propri impegni finanziari di breve periodo con le risorse della gestione corrente, tal che per esservi equilibrio finanziario dovrebbe essere di segno positivo;
- al margine di tesoreria, che è costituito dalla differenza tra le attività correnti al netto del magazzino e le passività correnti, tal che se negativo segnala difficoltà finanziarie dell'azienda nel breve periodo;

- all'indice di liquidità o acid test, che esprime la capacità dell'azienda di far fronte alle passività correnti ricorrendo unicamente alle liquidità immediate, al netto del magazzino (algebricamente è dato dal rapporto tra liquidità immediate e passività correnti), tal che in una situazione equilibrata dovrebbe essere prossimo a 1;

IL CASO.it

- all'indice di disponibilità o current ratio, che individua la capacità dell'azienda di soddisfare l'indebitamento a breve attraverso le proprie attività correnti (algebricamente è dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti), tale che in una situazione finanziaria equilibrata dovrebbe essere compreso tra 1 e 2.

Riguardo a tali elementi, va detto in astratto che la conoscenza relativa può riguardare solo le banche affidanti, come evidenzia la giurisprudenza di merito, secondo cui "poiché i doveri di vigilanza sulle condizioni economiche della clientela imposte agli Istituti di credito dalla Banca d'Italia riguardano la sola clientela affidata, i bilanci della società fallita e le segnalazioni della Centrale Rischio non possono assumere rilievo ai fini della prova della scientia decoctionis degli istituti non affidanti, salvo risulti dimostrato che di quei dati la banca sia concretamente venuta a conoscenza". (Trib. di Milano 17-02-2003 - Pres. Introini in funzione di giudice unico - Est. Introini - Fall. Elital Elettromeccanica Italiana s.r.l. c. s.p.a. Deutsche Bank, in Il Fallimento n.8, anno 2003, pag. 898).

Calando le superiori considerazioni nel caso concreto, la curatela ritiene di rendere dimostrazione del requisito in esame attraverso il richiamo ai negativi indici di bilancio della fallita tanto per l'esercizio 1997 che per l'esercizio 1998, ai protesti subiti dalla M. M. - pure su assegni tratti su conti intrattenuti con l'Istituto Banca di Torino, filiale di T. - nonché sull'anomalo andamento dei rapporti dedotti.

In merito ai bilanci d'esercizio, va detto che le banche dovevano ritenersi a relativa conoscenza avendo dedotto l'esistenza di affidamenti erogati alla fallita.

Ebbene, sia il bilancio chiuso al 31 dicembre 1997 che quello chiuso al 31 dicembre 1998 (questo reso pubblico mediante iscrizione al registro delle imprese in data 31 maggio 1999) palesano indici di liquidità totalmente negativi, oltre la sostanziale assenza di margini di profitto.

Tra l'altro l'ultimo esercizio risulta avere una chiusura in perdita, mentre per quello chiuso al 31 dicembre 1996 emerge in atti la deliberazione della società della riduzione del capitale per perdite.

Tra l'altro, i documenti contabili neppure presentano una particolare attendibilità, nella misura in cui quello relativo all'anno 1997 addirittura non riporta debiti della società nei confronti delle banche.

In tale misura essi potevano apparire oltremodo allarmanti agli occhi di un esperto lettore, quale deve essere considerato appunto il ceto creditizio.

Se, quindi, gli elementi emergenti dai bilanci possono costituire utile indizio a sostegno della tesi della scientia decoctionis delle convenute, va tuttavia rilevato che esso appare concordante con quello emergente dall'andamento dei rapporti solo a partire da una certa data.

Ovvero, l'esame del conto n. * manifesta, a partire dal 15 gennaio 1999, l'esclusiva tendenza al rientro del rapporto, ovvero l'impossibilità per la correntista di poter disporre di provvista e/o di poter emettere assegni; ciò è avvalorato dalla lettura combinata con l'estratto del conto n. **, la quale consente di rilevare che le operazioni attive segnalate sul primo rapporto in data 4 febbraio 1999, 26 febbraio 1999 e 29 marzo 1999 in realtà costituivano altrettanti giroconto e che l'emissione di assegni da parte della M. M. (in data 30 e 31 marzo 1999) sul conto di destinazione costituiva il frutto della provvista realizzate con le dette operazioni di giro.

IL CASO.it

In definitiva, l'analisi dei rapporti manifesta complessivamente che a partire dal gennaio 1999 la fallita non aveva alcun margine effettivo di manovra, dovendo ricorrere al sistema del rientro sul conto n. * onde finanziare le operazioni negative sul conto n. **.

Gli indizi esaminati paiono convergere nel senso di dimostrare in via logica che - almeno a decorrere dall'approvazione del bilancio al 31 dicembre 1998 - la M. M. non godesse di alcuna fiducia ovvero che le banche fossero a conoscenza del relativo stato di decozione.

Le numerose levate di protesto subite dalla correntista a partire dal maggio 1999 portano esclusivamente all'emersione di tale condizione d'incapacità d'adempiere.

In conclusione, con i limiti visti a proposito delle rimesse del terzo, vanno revocati pagamenti avvenuti sui rapporti dedotti a partire dal 15 gennaio 1999, nella misura rispettiva di €

145.161,36 per il conto n. * e di € 102.009,36 per il conto n. **, per il complessivo ammontare di € 247.170,72.

IL CASO.it

Poiché in ipotesi di esperimento dell'azione revocatoria per i casi di cui al primo comma dell'art. 67 della legge fall., come per quelli di cui al secondo comma dello stesso decreto, l'atto contro il quale viene esperita la revocatoria è originariamente valido ed efficace e solo a seguito dell'accoglimento della revocatoria, in ragione della natura di azione costitutiva di quest'ultima, avente ad oggetto l'esercizio di un diritto potestativo e non di un diritto di credito, diviene privo di effetti nei confronti della massa fallimentare, "l'obbligazione restitutoria pecuniaria nascente dalla revocatoria stessa, in dipendenza della natura dell'atto revocato, non ha ad oggetto un debito di valore, ma un debito di valuta. Ne consegue che gli interessi sulla somma da restituire decorrono dalla domanda giudiziale, e il risarcimento del maggior danno conseguente al ritardo con cui sia stata restituita la somma di danaro, oggetto della revocatoria, spetta solo ove l'attore allegghi specificamente tale danno e dimostri di averlo subito" (vedi --TIPSOA-- TDL TPRD Y16031942 Y031942 Y1942 N262 PPART1223 NCCC TDL TPRD Y16031942 Y031942 Y1942 N262 PPART1224 NCCC TDL TPRD Y16031942 Y031942 Y1942 N262 PPART1282 NCCC TDL TPRD Y16031942 Y031942 Y1942 N267 PPART67 NCFALLCass. civile, sez. I, 18-01-2006, n. 887 - Pres. PLENTEDA Donato - Est. PLENTEDA Donato - P.M. RUSSO Libertino Alberto - CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA S.P.A. c. FALLIMENTO I.A.).

Quanto alla rivalutazione richiesta dall'attore, va rammentato che "in ordine alla prova del danno da svalutazione monetaria nelle obbligazioni pecuniarie, - in difetto di discipline particolari dettate da norme speciali, il maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c. (rispetto a quello già coperto dagli interessi legali moratori non convenzionali che siano comunque dovuti) è in via generale riconoscibile in via presuntiva, per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento - dovendosi ritenere superata l'esigenza di inquadrare a tal fine il creditore in una delle categorie a suo tempo individuate - nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi del primo comma dell'art. 1284 c.c. - è fatta salva la possibilità del debitore di provare che il creditore non ha subito un maggior danno o che lo ha subito in misura inferiore alla differenza tra interessi legali e rendimento netto dei titoli di Stato non superiori all'anno, in relazione al meno remunerativo uso che avrebbe fatto della somma dovuta se gli fosse stata tempestivamente versata - il creditore che domandi a titolo di maggior danno una somma superiore a quella differenza è tenuto ad offrire la prova del danno effettivamente subito, quand'anche sia un imprenditore, mediante la produzione di idonea e completa documentazione, e ciò sia che faccia riferimento al tasso dell'interesse corrisposto per il ricorso al credito bancario sia che invochi come parametro l'utilità marginale netta dei propri investimenti - in entrambi i casi la prova potrà dirsi raggiunta per l'imprenditore solo se, in relazione alle dimensioni dell'impresa ed all'entità del credito, sia presumibile nel primo caso, che il ricorso o il maggior ricorso al credito bancario abbia effettivamente costituito conseguenza dell'inadempimento, ovvero che l'adempimento tempestivo si sarebbe risolto nella totale o parziale estinzione del debito contratto verso le banche; e, nel secondo, che la somma sarebbe stata impiegata utilmente nell'impresa" (Cass. civ., Sez. Unite, 16/07/2008, n.19499); mancando ogni diversa dimostrazione dalle parti, tale danno andrà quindi commisurato nel differenziale tra il rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e gli interessi legali determinati ai sensi del primo comma dell'art. 1284 c.c.

Le spese tra il fallimento e la banche convenute vanno regolate secondo il principio di soccombenza nella misura di cui in dispositivo, con accollo della resistente quanto agli oneri consulenza tecnica e previa compensazione per 1/2 quanto alle spese ulteriori, in ragione dell'accoglimento solo parziale delle ragioni della curatela rispetto al richiesto.

P. Q. M.

Pronunziando in via definitiva sulle azioni revocatorie fallimentari proposte dal Fallimento M. M. s.r.l. (* /99) nei confronti di Banca S.p.A. e di Banca S.p.A., disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede :

a) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara inefficaci verso il Fallimento M. M. s.r.l. (* /99) e così revoca ex art. 67, comma 2 l.f., i pagamenti di € 145.161,36, effettuati sul conto n. * e di € 102.009,36, effettuati sul conto n. **, entrambi accesi dalla fallita presso la

filiale di T. dell'Istituto Bancario di Torino Spa, per complessivi € 247.170,72;

b) condanna Banca S.p.A. e Banca S.p.A. alla restituzione in favore del Fallimento M. M. s.r.l. (* /99) della complessiva somma di € 247.170,72, oltre interessi al saggio legale dalla domanda sino al saldo nonché oltre il differenziale tra il rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e gli interessi legali determinati ai sensi del primo comma dell'art. 1284 c.c.;

c) rigetta per il resto;

IL CASO.it

d) compensa per 1/2 le spese di lite sostenute dal Fallimento M. M. s.r.l. (* /99), condannando Banca S.p.A. e Banca S.p.A. al pagamento delle competenze del ctu, dr. E. F., liquidate in corso di causa nonché al residuo di quelle ulteriori di lite che liquida in € 3.075,00 per onorari ed in € 1.045,00 per diritti, oltre iva, cpa e rimborso ex art. 14 t.f.

Così deciso in Nola, il 17 settembre 2009